

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2640-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1965 (Stampato n. 1209)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TREMELLONI**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DELLE FAVE**)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**MARIOTTI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 ottobre 1965*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962

Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo sull'attribuzione ai mutilati di guerra di un *carnet* internazionale per la riparazione di apparecchi di protesi e ortopedici, firmato a Parigi il 14 dicembre 1962, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha per scopo di con-

sentire ai mutilati di guerra, assistiti dalle competenti organizzazioni nazionali, di ottenere la riparazione gratuita dei propri apparecchi di protesi ed ortopedici, nel caso che, trovandosi all'estero, in uno Stato parte dell'Accordo stesso, abbiano bisogno di una ri-

parazione urgente. A tal fine viene istituito un *carnet* di buoni che l'interessato si farà rilasciare dalla propria organizzazione nazionale in caso di viaggio all'estero.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 1963, in seguito al deposito delle tre ratifiche previste dall'Accordo stesso come condizione sospensiva per la sua efficacia. Da quella data ad oggi gli Stati che hanno ratificato sono la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi. Lo hanno inoltre firmato, e si apprestano a ratificarlo l'Austria, la Danimarca, la Germania ed il Lussemburgo.

Il significato sociale umanitario, e l'opportunità pratica dell'Accordo in questione — so-

prattutto in questa epoca di intensi scambi e di accresciuta circolazione internazionale, particolarmente su scala europea — non richiedono speciali commenti. L'Accordo risponde ad una istanza morale assai sentita, viene incontro ad una esigenza concreta e solleva la situazione di persone che hanno bisogno di assistenza, sul piano della solidarietà fra popoli e paesi amici.

A nome della III Commissione, vi propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.